



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

CASTEL D'AZZANO (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

CASTEL D'AZZANO (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 18/2020/PRSE del 10 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 18/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 10 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Castel d’Azzano (Vr);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente n.42/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Castel d’Azzano (Vr). Sono stati richiesti approfondimenti in sede istruttoria con nota prot. CdC n. 3165 del 9 aprile 2019 la comunicazione di risposta dell’ente prot. CdC n 7161 del 6 giugno 2019 è stata acquisita al fascicolo di controllo. Tenuto conto della delibera della Sezione n. 133/2018/PRSE, avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Castel d’Azzano (Vr) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emersi alcune irregolarità contabili, non superate in sede istruttoria e pertanto sottoposte al Collegio, che nella odierna seduta in Camera di Consiglio, si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una*


relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" - di seguito denominato "Questionario"- redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti "[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*", come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Castel d'Azzano (Vr) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

1.1 Gestione dei Fondi: assenza del Fondo Rischi Contenziosi

Con riguardo al mancato accantonamento al Fondo Rischi Contenziosi - di cui alla segnalazione contenuta nella Deliberazione n. 133/2018/PRSE sul rendiconto 2015- alla richiesta informale di aggiornamento, l'Ente ha dichiarato "[...] *Il Comune non ha ritenuto di costituire un fondo contenzioso, poiché non se n'è ravvisata la necessità. Le spese legali accantonate nell'FPV a fine 2016 ammontavano a 59.637,47€, poiché è politica dell'Ente, man mano che si aprono vertenze legali, impegnare, in base ai preventivi che forniscono i professionisti, delle spese legali da sostenere. Tale somma viene, di volta in*



volta, aggiornata negli stanziamenti di bilancio e conseguenti impegni, qualora ci dovessero essere maggiori spese a riguardo. Nel momento della formazione del fondo contenzioso da accantonare, il Comune ha ritenuto di essere sufficientemente coperto con le spese legali e, in prospettiva per l'anno 2017, valutati anche l'entità delle cause in essere, i tempi di definizione delle medesime e i maggiori/minori rischi di soccombenza in giudizio, non si è ritenuto necessario accantonare ulteriori quote

La risposta fornita evidenzia ridotta consapevolezza riguardo la differenza e gli impatti sul sistema di bilancio delle passività potenziali derivanti da contenzioso, rispetto alle c.d. spese legali. Tanto premesso ed in assenza di ulteriori informazioni il Collegio invita a porre la corretta attenzione nel valutare le circostanze che costituiscono il presupposto dell'accantonamento di somme al Fondo Rischi Contenziosi e ad altri Fondi, nonché alle eventuali conseguenze per la formazione di debiti fuori bilancio.

Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, Allegato 4/2 il punto 5.2 lettera h) stabilisce l'obbligo: *«nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[.] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [.] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio»*

L'art. 167 TUEL, attribuisce la facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

L'antinomia tra le due norme (una attributiva di un obbligo di accantonamento, l'altra di una facoltà) deve essere risolta sulla base del principio di specialità (cfr. Deliberazione n. 103/2018/PRSP della Sezione di Controllo della Liguria), atteso che l'art. 167 del T.U.E.L. è norma di carattere generale, mentre quanto disposto dall'Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 è norma di carattere speciale, che impone l'accantonamento al Fondo rischi Contenzioso e prevede che: *«[.] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti»*. In particolare, rispetto a quest'ultima incombenza la Sezione delle Autonomie ha raccomandato all'Organo di revisione la specifica attenzione sull'adeguatezza di tale verifica. (Cfr. C.d.C. Sez. Aut. 23.06.2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Il Collegio, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi, invita, quindi l'ente al realizzarsi delle condizioni per l'accantonamento, ad una attenta applicazione del principio contabile sopra richiamato.

Occorre infatti considerare, come ricordato dalla Sezione Regionale di Controllo per la



Campania (Sez. contr. Campania 27.09.2017, n. 238) sull'insegnamento della Sezione delle Autonomie, con riguardo al fondo rischi contenzioso, come *«le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originalmente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare» ed ha sottolineato che «in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura».*

1.2 Indicatore di tempestività dei pagamenti

A pag. 24 della relazione dell'Organo di revisione al consuntivo 2016 l'indice di tempestività dei pagamenti riportato è di 35,72, conformemente a quanto presente nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'ente. A seguito di richiesta informale, l'ente ha precisato che *“il dato di 35,72 è l'indicatore di tempestività dei pagamenti così come previsto dal DPCM del 22/09/2014.”* Il valore dell'indicatore rappresenta una criticità per l'ente. Il ritardo nei pagamenti oltre ad evidenziare una inadeguata capacità di programmazione nella gestione delle risorse finanziarie, presenta un potenziale di incidenza negativo sul sistema di bilancio dell'ente. In conseguenza del debito commerciale tardivamente saldato, si forma infatti un ulteriore debito relativo all'interesse di mora, che, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 192/2012, decorre *“(...) senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.”* Si configura, pertanto, in tale ultima ipotesi una circostanza automatica disposta dal legislatore in deroga al principio generale, poiché gli interessi decorrono senza necessità di *interpellatio*.

Ad integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e aderente alla nozione di c.d. *“non performance”*, nella ipotesi di mancato rispetto del termine dell'obbligazione, il D.Lgs 192/2012, art. 4, comma 1, ha stabilito infatti che: *“[...] Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Al successivo comma 4 è disposto che “[...] Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”*

Nel caso di ritardato pagamento di crediti commerciali da parte dell'ente, l'interesse di mora è da considerarsi una obbligazione che sorge *ex lege* in capo all'ente medesimo. Tanto considerato il Collegio invita fermamente l'ente affinché adotti con la richiesta immediatezza contabile ogni preventiva ed utile azione diretta al superamento della

criticità sopra evidenziata, anche al fine di evitare che il ricorrere delle circostanze sopra descritte possano dare luogo ad un successivo pretestuoso ricorso allo strumento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

1.3 Organismi Partecipati: rapporti creditori -debitori

Al punto 4.10 del questionario risulta che l'ente ha effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, tuttavia dalla nota informativa allegata al bilancio non risulta la doppia e reciproca asseverazione da parte degli organi di controllo. L'argomentazione è stata sottoposta ad approfondimento istruttorio. L'ente al riguardo ha rappresentato che: *"Gli organismi partecipati dell'Ente sono quelli previsti dalla normativa delle zone d'ambito relativa al ciclo dell'acqua, per quel che riguarda il Consiglio di Bacino ATO Veronese e Acque Veronese s.c.ar.l., nonché Viveracqua s.c.ar.l. (che per il Comune è una società indiretta della quale però si possiede lo 0,27% e non il 1,44% di partecipazione, come riportato dalla Vs. nota – a sua volta questa è una partecipata diretta di Acque Veronesi s.c.ar.l.). Stessa cosa vale per il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti.*

Per quel che riguarda il Consorzio Veneto CEV, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 29/09/2016, ha deliberato il recesso dalla partecipata a decorrere dal 01/01/2017, come è avvenuto. Solo una partecipata ha inviato l'asseverazione, mentre per le altre due c'è stato solo uno scambio di lettere (regolarmente protocollate) tra gli uffici. Comunque, in entrambi i casi, venivano confermati i crediti e debiti reciproci, non emergendo alcuna discordanza tra i dati. Dal rendiconto 2017 tutte le note sono state asseverate correttamente dai rispettivi revisori."

Ai fini della veridicità del sistema di bilancio dell'ente locale, tutte le relazioni finanziarie tra questi e gli organismi partecipati devono essere improntate alla trasparenza. Quest'ultima viene perseguita tra l'altro attraverso l'espressa corrispondenza delle rispettive e reciproche posizioni debitorie e creditorie, in guisa da consentire attraverso una fedele rappresentazione delle poste in bilancio, la consapevolezza contabile e gestionale dei confini e degli effetti delle obbligazioni passive o attive assunte. Il sottovalutare la rilevanza dell'adempimento o il più grave comportamento di ometterla ingenera una disfunzione contabile, che protratta nel tempo, può generare la formazione di debiti fuori bilancio e la lesione o la frattura degli equilibri, con conseguenti responsabilità e con eventuali ricadute finanziarie negative per la collettività locale.

L'art. 11 comma sesto del Dlgs. n. 118/2011 s.m.i. attribuisce alla relazione sulla gestione allegata al rendiconto valore di documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare nella relazione devono confluire – *" lettera j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie [..]"* La norma impone precisi oneri a carico dell'organo di revisione e dell'ente, lasciando autonomia nell'individuazione dei provvedimenti da adottare per la necessaria

ricomposizione dei dati di riconciliazione. La competenza finanziaria c.d. potenziata impone che la registrazione contabile avvenga nel momento in cui le obbligazioni sono giuridicamente perfezionate, siano esse attive o passive, determinanti entrate e spese, ma con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Suddetta competenza:

- si congiunge alla rilevazione unitaria dei fatti di gestione, garantita dall'integrazione dei valori nelle manifestazioni sia finanziarie sia economico patrimoniali – in discontinuità con il precedente ed abrogato strumento della trasformazione dei valori finanziari in economico-patrimoniali prevista dall'articolo 229 comma 9 del D.LGS n 267/2000
- concorre alla realizzazione della piena e fedele rappresentazione delle poste contabili e quindi a disegnare concretamente la capacità gestionale, le potenzialità e le debolezze finanziarie dell'ente.

Seppure nella Convenzione con le associazioni e gli ordini professionali sulla Revisione legale non sia stata inserita *“la trattazione degli aspetti della revisione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e quindi i contenuti nei principi di revisione internazionali (ISA), aventi ad oggetto considerazioni specifiche per le revisioni contabili del settore pubblico sono stati omessi sia nei principi di revisione internazionali (ISA Italia), sia nel principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) [...]”*. Si richiama l'attenzione - al realizzarsi di carenze informative e probatorie impeditive della riconciliazione- sullo strumento della conferma esterna (cosiddetta “circolarizzazione”) in sede di revisione e, da parte dell'ente, di ogni altro provvedimento necessario ai fini della ricomposizione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie con gli organismi partecipati. Il Collegio ricorda che gli obblighi di asseverazione sono riconducibili parimenti agli organi di revisione di entrambi i soggetti (ente partecipante- organismo partecipato). Nell'ipotesi di un disallineamento temporale determinato dai diversi termini per l'approvazione dei rendiconto/bilancio consuntivo dell'ente controllante e delle società partecipate, l'asseverazione della nota, che ha la funzione di ricongiungere le reciproche posizioni di credito o di debito, può essere fatta sulla base di documenti provvisori (il progetto di bilancio), evidenziando tale circostanza nella nota medesima.



1.4-Stato Patrimoniale: adempimenti

Nel 2016 l'ente ha registrato un utile d'esercizio di € 671.697,25. Il patrimonio netto al 31/12/2016 risulta di €18.136.458,62, superiore al fondo di dotazione € 8.073.914,88, ed incrementato rispetto al 01/01/2016 per € 938.119,57. Non emerge dallo Stato Patrimoniale il valore dei crediti e dei debiti rispetto ai residui e l'indebitamento residuo. Alla richiesta di chiarimenti l'ente ha motivato, come segue:” *Conciliazione con dati contabilità finanziaria: a) Crediti vs/residui attivi: il saldo dei crediti al 31/12/2016 è pari a 1.231.997,62€ al quale va aggiunto il Fondo svalutazione crediti di 534.120,35€ e tolta l'IVA a credito del 2016 di 110.912,00€ per un totale di 1.655.205,97€. Da questo totale si tolgono i residui attivi finali pari a 1.950.586,67€ e la differenza risulta pari a -295.380,70€. Tale somma deriva dal fondo svalutazione crediti dell'anno precedente che, con la conversione alla nuova contabilità, a regime proprio dall'annualità 2016, prevedeva per il primo anno la possibilità di sommerso a quello del 2016. A fini precauzionali, si è ritenuto di sommarlo, anziché congruagliarlo con quello del 2016. Dal rendiconto 2017 la posta è stata trattata a regime.*

b) *Debiti vs/residui passivi: il saldo dei debiti di finanziamento al 31/12/2016 è pari a 7.923.785,58€ al quale si sono sommati residui passivi per 1.721.262,28€ per un totale complessivo di 9.645.047,86€ e non 8.895.755,18€ totale debiti come riportato, poiché non sono stati considerati i residui passivi iniziali del titolo II pari a 749.292,68€, che con la vecchia normativa non erano considerati debiti, mentre con la nuova normativa devono essere inseriti. Conseguentemente i debiti dovevano essere pari a 9.645.047,86€. E' stato un mero errore che è poi stato sistemato con il rendiconto dell'anno 2017.*

Natura della variazione di valore del patrimonio netto dal 01/01/2016 al 31/12/2016:

Con l'apertura della nuova contabilità, il primo anno a regime prevedeva sostanzialmente la variazione delle riserve per la parte relativa ai permessi a costruire, da sommare all'utile di esercizio."

Poco chiara appare la motivazione offerta sulla mancata conciliazione crediti/residui attivi. Il Collegio prende atto dell'inadempimento nella mancata conciliazione, nel rendiconto 2016, tra residui passivi e debiti al 31/12/2016 invitando l'ente negli esercizi futuri ad adottare un comportamento maggiormente aderente alle disposizioni contabili in materia di redazione dello Stato patrimoniale.

1.5. Operazione di project financing per adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica;

Dal quesito 1.1 del questionario risulta che l'Ente ha posto in essere un'operazione di Project financing. Dalle informazioni fornite dall'ente è emerso che l'operazione è stata avviata nel 2014 con una manifestazione di interesse per i lavori di adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Nel 2015 sono state attivate "le procedure necessarie per la scelta del concessionario, subordinando l'espletamento della procedura all'acquisizione del parere del revisore dei conti, che, esaminato il progetto preliminare, la bozza di convenzione e il piano economico-finanziario, esclude che si tratti di operazione di "on balance" ma di operazione "off balance", dando parere favorevole." Il contratto è stato stipulato nel febbraio 2017. L'ente ha rappresentato che "Il concessionario si impegna a finanziare e realizzare gli interventi previsti negli elaborati costituenti il progetto, oltre che a sostenere i costi per la fornitura di energia elettrica e a gestire gli impianti comunali di illuminazione pubblica in gestione, assicurando la conservazione, l'efficienza e la sicurezza degli stessi. [...] L'investimento complessivo relativo agli interventi iniziali di adeguamento è previsto, come dal piano economico-finanziario del progetto preliminare e da successiva procedura di gara, in 1.102.388,00€ a carico dell'affidatario, al netto dell'IVA e inclusi gli oneri per la sicurezza per 20.000,00€.

Il piano economico-finanziario del progetto preliminare definisce il canone di rientro del finanziamento anticipato dall'affidatario e dei costi di gestione annuale degli impianti, rappresentati dai costi della fornitura di energia elettrica e dalle spese di manutenzione e gestione degli impianti. L'importo relativo al primo anno è pari a 183.000,00€ e dal secondo è prevista una variazione in base ad una formula riportata in sede di gara, perciò l'importo del canone risulta essere variabile. [...] L'intera operazione non prevede contributi pubblici da parte del Comune, il concessionario si assume l'intero rischio operativo.

Nel contratto, l'investimento viene ripagato integralmente attraverso il ricorso del canone, con il quale viene raggiunto l'equilibrio economico-finanziario previsto dalla


normativa.

Come già detto, il rischio della gestione degli impianti è a carico del concessionario ed è prevista a suo carico anche la manutenzione straordinaria degli impianti, oltre che a quella ordinaria”

Premesso che l'istituto del project financing rappresenta nella sostanza uno strumento di finanziamento e che, nell'ambito dei contratti pubblici, il legislatore ha inquadrato suddetto strumento tra i contratti di partenariato pubblico privato, l'indisponibilità di concrete informazioni negoziali e finanziarie e la tempistica contrattuale soprarichiamata non consentono, in questa sede, valutazioni afferenti al controllo sul rendiconto 2016. Il Collegio richiama, in ogni caso, fortemente l'attenzione dell'ente, in particolare su alcuni aspetti di rilievo ai fini della definizione e dell'impatto del rischio dell'operazione sugli esercizi futuri:

- la capacità del progetto di essere c.d. *self-liquidating* ovvero «l'attitudine a produrre nel suo ciclo vitale un flusso di cassa (cash flow) sufficiente a coprire i costi operativi, a remunerare i finanziatori e a fornire un congruo margine di profitto al promotore dell'operazione»;

- i presupposti concreti affinché la concentrazione del finanziamento in un autonomo centro di riferimento giuridico e finanziario (c.d. *Special Purpose Vehicle*), possa consentire effettivamente la collocazione fuori dal bilancio (*off-balance sheet financing*) dell'ente, rispetto alle altre attività dei promotori o degli azionisti dell'eventuale società di progetto. La costruzione negoziale dell'intera operazione di project financing, infatti, valorizza il "collegamento negoziale" che si genera tra i diversi rapporti contrattuali (contratti di fornitura, di appalto, di finanziamento, di garanzia, di società, di concessione di costruzione e gestione/di management etc..) e che, secondo i diversi livelli, si concentrano intorno all'operazione di finanziamento. La c.d. "neutralità" in termini di bilancio deve essere garantita dal tessuto negoziale complessivamente costruito per l'intera durata dell'operazione. Per una organica ricostruzione degli aspetti di interesse si rimanda *ex multis* alla Deliberazione Corte dei Conti Sezione controllo per la Liguria n. SRCLIG/5/2017/PAR.



1.6 Certificazione dei saldi di finanzia pubblica

Dal riscontro della certificazione dell'ente con i dati presenti sul Portale DW della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente al monitoraggio del II semestre, è emersa una differenza dei valori relativi a: spese titolo I - FPV spesa corrente - Spese titolo II - FPV spesa capitale, seppur con un differenziale positivo. Sono stati chiesti chiarimenti all'ente, il quale ha comunicato: *“L'importo corretto da rilevare su spese titolo primo FPV spesa corrente è di 144, mentre su spese titolo secondo FPV spesa capitale è di 979”*. L'art. 1 della c.d. Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) Comma 722 prevede *“Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710.”*

Il Collegio prende atto che l'errore sopra confermato ha comportato la determinazione di un saldo lievemente diverso rispetto al reale e che il riscontro del disallineamento è

avvenuto oltre il termine utile alla rettifica. Tanto premesso si invita a prestare la scrupolosa attenzione alla corretta ed efficiente qualità dei dati inseriti nelle certificazioni e nelle esposizioni contabili.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Castel d'Azzano (Vr).

Accerta:

- l'assenza di costituzione del Fondo Rischi Contenziosi;
- la presenza di un indicatore di tempestività di 35,75;
- la parziale asseverazione dei rapporti di credito-debito con gli Organismi partecipati;
- la mancata conciliazione tra residui passivi/debiti e tra crediti/residui attivi, al 31/12/2016 nello Stato Patrimoniale;

Raccomanda:

- il monitoraggio delle condizioni che costituiscono il presupposto per l'accantonamento al Fondo Rischi Contenziosi;
- l'adozione di misure idonee a ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali;
- un comportamento maggiormente aderente alle prescrizioni contabili in materia di redazione dello Stato patrimoniale;
- una adeguata attenzione nella corretta ed efficiente qualità dei dati inseriti nella certificazione dei saldi di finanza pubblica;
- la vigilanza sulle ricadute in termini di bilancio connesse all'operazione di project financing per gli impianti di illuminazione pubblica.


Ricorda l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia.

DISPONE


Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Castel d'Azzano (Vr).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

Maristella Filomena


Il Presidente

Salvatore Pilato


Depositata in Segreteria il 22 GEN. 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini